



PROVINCIA DI TERAMO

ALLEGATO E) AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI

Indice

Art. 1 Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

Art. 2 Modalità di utilizzo

Art. 3 Condizioni di utilizzo della graduatoria

Art. 4 Criteri di scelta delle graduatorie

Art. 5 Procedimento

Art. 6 Chiamata degli idonei

Art. 7 Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie della Provincia di Teramo

Art. 8 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, la Provincia può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti appartenenti al comparto Funzioni locali alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

2. La Provincia di Teramo delibera la utilizzazione di graduatorie di altri enti nell'ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 e per come definito nelle Linee Guida del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.

3. Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano del fabbisogno annuale approvato dal Presidente della Provincia e potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire, previo accordo tra le amministrazioni interessate, sia prima che durante la procedura concorsuale, che dopo l'approvazione della graduatoria.
2. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto.
3. L'utilizzo delle graduatorie di altri Enti del Comparto deve essere preceduto, sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le assunzioni a tempo determinato superiori a dodici mesi, dall'esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001.
4. Al fine di ridurre i tempi di copertura dei posti vacanti, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, la Provincia di Teramo procederà ad effettuare le assunzioni tramite l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 3 - Condizioni di utilizzo della graduatoria

1. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) assenza di graduatorie valide della Provincia di Teramo per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
 - b) le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato sono unicamente quelle concorsuali di altri Enti del Comparto Funzioni locali per assunzioni a tempo indeterminato;
 - c) omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. L'utilizzazione delle graduatorie è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici prevista per la categoria B, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce delle prove d'esame e dei requisiti di partecipazione;
 - d) deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico (a tempo pieno ovvero a tempo parziale) delle possibili assunzioni, tra i posti messi a concorso dall'Ente di cui si intende utilizzare la

graduatoria e di quelli che si intende coprire, trattandosi di differenza che ha incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (delle cui graduatorie ci si intende avvalere), e, pertanto, rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione dell'art. 9, comma 1 della legge n.3/2003.

Art. 4 - Criteri di scelta delle graduatorie

1. L'individuazione della graduatoria da cui attingere idonei avviene sulla base dei seguenti criteri, ferma restando in ogni caso l'applicazione della normativa per tempo vigente:

a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti del comparto Funzioni locali è rivolta esclusivamente a Comuni o Amministrazioni Provinciali;

b) è applicabile il criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'Ente secondo la seguente gradualità:

1) Enti locali appartenenti alla Provincia di Teramo;

2) Enti locali appartenenti alla Regione Abruzzo, solo nel caso di procedura deserta di cui al punto 1);

3) Enti locali appartenenti alle regioni geograficamente limitrofe alla Regione Abruzzo, solo nel caso di procedura deserta di cui al punto 2);

c) è altresì applicabile il criterio "cronologico": nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente punto b), per posizione della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità approvata in data più recente rispetto alle altre con riferimento all'annualità di approvazione;

d) nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai precedenti punti a), b), e c), le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello col punteggio finale più elevato e, a parità di punteggio, quello più giovane di età.

2. Nel caso di individuazione di graduatoria per posti da Dirigente vengono seguiti i seguenti criteri, ferma restando in ogni caso l'applicazione della normativa per tempo vigente:

a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti del comparto Funzioni locali è rivolta esclusivamente a Comuni con Dirigenza, a Amministrazioni Provinciali e Regionali;

b) è applicabile il criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'Ente secondo la seguente gradualità:

1) Enti locali con Dirigenza appartenenti alla Provincia di Teramo, Comuni capoluogo di Provincia e Province appartenenti alla Regione Abruzzo nonché Regione Abruzzo;

2) Enti locali con Dirigenza, Amministrazioni Provinciali e Regionali appartenenti alle regioni geograficamente limitrofe alla Regione Abruzzo, solo nel caso di procedura deserta di cui al punto 1);

c) è altresì applicabile il criterio "cronologico": nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente punto b), per la stessa posizione dirigenziale e la stessa professionalità, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità approvata in data più recente rispetto alle altre con riferimento all'annualità di approvazione;

d) nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai precedenti punti a), b) e c), le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello col punteggio finale più elevato e, a parità di punteggio, quello più giovane di età.

Art. 5 – Procedimento

1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente art. 4 è stabilito il seguente procedimento:

a) l'Ufficio Risorse umane, al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge, e del presente Regolamento

procede a formulare espressa richiesta (tramite PEC) ai Comuni e Amministrazioni Provinciali e/o Regionali secondo l'ordine di vicinanza geografica, come previsto dal precedente articolo 4, al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo, da parte della Provincia, di graduatorie, in corso di validità ovvero in corso di formazione, per la copertura di posti, in categoria, profilo professionale e regime giuridico analogo a quello che la Provincia intende ricoprire mediante la suddetta modalità di reclutamento, secondo la programmazione Triennale di Fabbisogno di Personale;

a) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie in corso di validità ovvero in corso di formazione individuate ai sensi della precedente lettera a) è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria;

c) nel caso di una sola risposta positiva, la Provincia, con determinazione del dirigente delle Risorse Umane, previa acquisizione dei riferimenti degli idonei, assegnerà, ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria da utilizzare, un termine di almeno 7 giorni, per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione e, in caso di risposta affermativa, si provvederà a raggiungere un accordo con l'Ente detentore della graduatoria; nel caso di più Enti disponibili, individuata la graduatoria in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4, si procede al suo utilizzo previo raggiungimento di accordo.

L'accordo con l'Ente detentore è, comunque, subordinato all'acquisizione di un'attestazione dell'Ente detentore, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso;

d) concluso l'accordo si procede all'utilizzo della graduatoria mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di cinque (5) giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altri Enti non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore nella graduatoria dell'Ente detentore della stessa.

e) L'Ufficio del Personale procederà alla verifica dell'idoneità alle mansioni proprie del profilo cui appartiene il posto da ricoprire, nonché al controllo circa il possesso degli altri requisiti propedeutici per l'assunzione.

Se le verifiche avranno esito negativo non si procederà alla stipula del contratto di lavoro e si avvierà il procedimento per l'assunzione di altro soggetto.

Qualora la graduatoria come sopra individuata non sia sufficiente, in rapporto alle unità da assumere, si procederà, dopo aver effettuato lo scorrimento della stessa, allo scorrimento ed utilizzo delle altre graduatorie presenti nel medesimo ambito territoriale secondo i criteri di cui al precedente articolo 4.

Qualora, invece, in un ambito territoriale non vi siano graduatorie o quelle utilizzate non siano sufficienti, si valuterà se attingere dal successivo altro ambito territoriale, e così a seguire, nel rispetto del criterio a scorrimento di cui al precedente articolo 1.

Art. 6 - Chiamata degli idonei

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria. La Provincia di Teramo si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 7 - Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie della Provincia di Teramo

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nella Provincia di Teramo, da parte di altri enti, il Responsabile delle Risorse Umane valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste; è condizione della valutazione della richiesta la preventiva approvazione da parte dell'Ente richiedente di un Regolamento che disciplini i criteri di accesso alla graduatoria in altri Enti del Comparto. L'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinata da apposito

accordo da sottoscrivere tra gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad anni uno. Nell'accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni, nonché il rimborso per una quota delle spese sostenute dalla Provincia per la indizione e lo svolgimento del concorso stesso. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dalla Provincia di Teramo.

Art. 8 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso la Provincia di Teramo.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.